



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2048

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A., Banche e Confidi per il contrasto della crisi energetica sul sistema economico (Protocollo Energia), nonché approvazione dei criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della legge provinciale 21 ottobre 2022, n. 11 «Misure straordinarie di sostegno per le famiglie e per le imprese, nonché per il sostegno degli investimenti pubblici, e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 - 2024».

Il giorno **11 Novembre 2022** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

STEFANIA SEGNANA

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

le misure di contenimento e di gestione della pandemia da COVID-19 hanno causato un impatto negativo sulle attività economiche, comportando anche un importante calo di fatturato, fonte principale di liquidità per le piccole e medie imprese.

Per fronteggiare tale situazione emergenziale, non solo sanitaria ma anche economica e finanziaria, a livello provinciale sono stati messi in campo una serie di interventi a favore delle attività economiche. Con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 sono state emanate le prime misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'art. 11, in particolare, ha previsto la concessione di contributi provinciali in conto interessi a sostegno di operatori economici colpiti dall'emergenza COVID-19 a fronte dell'attivazione di linee di credito perfezionate con banche / intermediari finanziari aderenti ad apposito Protocollo promosso e sottoscritto dalla Provincia (Protocollo Ripresa Trentino). In considerazione del perdurare dell'emergenza COVID-19 sull'economia del Trentino e delle proroghe intervenute sul quadro normativo di riferimento, le azioni di sostegno al credito sono proseguite attraverso l'adozione di ulteriori edizioni del Protocollo Ripresa Trentino. A partire da aprile 2020 e fino a giugno 2022 (periodo complessivo coperto dai Protocolli Ripresa Trentino) sono state erogate 4.302 linee di finanziamento, che, a fronte di quasi 4 milioni di euro di contributi provinciali concessi agli operatori economici, hanno consentito di immettere nel sistema circa 476 milioni di euro.

Il rimbalzo post pandemico che aveva caratterizzato il quadro economico nella seconda parte del 2021 e che era stato agevolato anche dalle importanti politiche pubbliche di sostegno e di stimolo agli investimenti (in particolare attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR), ha subito dei primi segnali di rallentamento già a fine 2021 a causa di difficoltà nell'approvvigionamento di energia e di alcune materie prime.

Il conflitto in Ucraina, scoppiato nei primi mesi del 2022, ha mutato radicalmente il contesto economico europeo, causando un forte aumento dei prezzi e determinando un forte clima di incertezza anche nei mercati finanziari, tanto da portare la Banca Centrale Europea (BCE) ad intraprendere una politica di innalzamento dei tassi di interesse per cercare di contenere l'inflazione.

Per contenere le crescenti pressioni inflazionistiche, nei mesi scorsi il Consiglio direttivo della BCE ha iniziato ad alzare i tassi ufficiali verso livelli che potessero assicurare un rientro dell'inflazione su valori coerenti con l'obiettivo di stabilità dei prezzi nel medio termine: ha pertanto deciso un primo aumento di 50 punti base in luglio, un secondo di 75 in settembre e un terzo sempre di 75 punti base lo scorso 27 ottobre. Il Consiglio ha inoltre dichiarato di attendersi nuovi rialzi nelle prossime riunioni, con un ritmo e fino a un livello che saranno determinati sulla base dei nuovi dati e della revisione delle prospettive di inflazione e crescita. Il costo del credito a imprese è cresciuto di riflesso al rialzo dei tassi ufficiali dello scorso luglio.

Per fronteggiare la situazione di crisi sull'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina è intervenuta la Commissione europea che, con propria comunicazione 2022/C131/01, pubblicata in GUUE il 24 marzo 2022, ha approvato il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (Temporary Crisis Framework - TCF)" prevedendo l'ammissione di misure temporanee di aiuto sotto forme diverse al fine di consentire agli Stati membri di ovviare alla carenza di liquidità cui devono far fronte le imprese, colpite dal grave turbamento dell'economia. Per far fronte al protrarsi del turbamento dell'economia e all'aggravarsi degli effetti macroeconomici causati anche dagli ulteriori e prolungati aumenti dei costi dell'energia, con comunicazione C(2022) 5342 final del 20

luglio 2022 e con comunicazione C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022, la Commissione ha integrato ed esteso il TCF.

Nell'ambito di operatività del TCF, l'Italia ha notificato un aiuto avente ad oggetto garanzie sui prestiti per le PMI e le piccole società a media capitalizzazione. La misura (SA.103403), che è stata autorizzata dalla Commissione europea il 29 luglio 2022 (C (2022) 5607 final), mira a garantire liquidità alle imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell'economia, causate dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina, nonché dalle conseguenti sanzioni e contromisure economiche adottate finora. A seguito di tale autorizzazione è stata pertanto avviata l'operatività del Fondo Centrale di Garanzia ai sensi degli "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti" - Sezione 2.2 del TCF, ove peraltro, per i finanziamenti finalizzati agli interventi di efficientamento energetico, è possibile arrivare anche ad una garanzia del 100% del totale.

Nell'ambito di operatività del TCF, l'Italia ha inoltre notificato un Regime ombrello di misure a supporto delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura, avente per oggetto, tra l'altro, garanzie sui prestiti a imprese di qualsiasi dimensione. Anche questa misura (SA.102896), che è stata autorizzata dalla Commissione europea il 18 maggio 2022 (C (2022) 3359 final), mira a garantire liquidità alle imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell'economia, causate dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina nonché dalle conseguenti sanzioni e contromisure economiche adottate finora.

Nell'ambito di operatività del TCF, l'Italia ha infine notificato un Regime ombrello di misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi della Sezione 2.1 del medesimo TFC, avente per oggetto la concessione di aiuti di importo limitato sotto forma, tra l'altro, di sovvenzioni dirette e altre agevolazioni di pagamento, nel rispetto di determinate intensità e massimali di aiuto ivi previsti, differenziati per ambiti di operatività delle imprese. Anche questa misura (SA.103965 (2022/N)), che è stata autorizzata dalla Commissione europea il 18 agosto 2022 (C (2022) 6039 final), mira a garantire aiuti temporanei alle imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell'economia, causate dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina nonché dalle conseguenti sanzioni e contromisure economiche adottate finora.

La gravità degli effetti negativi provocati dalla crisi energetica in atto, che continuano a mettere a dura prova la sostenibilità economica degli operatori economici, anche in vista della stagione autunnale e invernale, rende necessario un intervento coordinato tra la Provincia e il sistema del credito, che sia in grado di definire delle azioni di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese/mid cap trentine aventi un'esigenza di liquidità connessa direttamente o indirettamente all'attuale guerra in Ucraina (per esempio quelle determinate dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione o dall'incremento delle spese energetiche).

In considerazione delle ricadute del conflitto in Ucraina e del forte aumento del costo dell'energia, nell'ambito della legge provinciale 21 ottobre 2022, n. 11, è prevista una misura straordinaria a sostegno della liquidità degli operatori economici aventi sede legale o operativa in Trentino. L'intervento, di cui all'art. 2 della citata legge, prevede l'attivazione di linee di finanziamento pluriennali - il cui costo degli interessi sia cofinanziato, per i primi due anni, dalla Provincia - concordate con gli attori del sistema del credito attraverso un nuovo Protocollo (Protocollo Energia) in grado di rispondere alle esigenze di liquidità degli operatori economici trentini, chiamati peraltro a rimborsare i finanziamenti COVID e a fronteggiare i costi del caro energia. Le disposizioni attuative e, in particolare, i criteri e le modalità applicative del citato art. 2 della l.p. 11/2022, sono rimandate ad apposito provvedimento di Giunta provinciale.

Per poter quindi garantire che le imprese colpite dall'attuale crisi geopolitica continuino a disporre di liquidità sufficiente, in modo da poter proseguire l'attività economica in questo difficile contesto,

sentiti - congiuntamente a Cassa del Trentino S.p.A. - gli attori territoriali del sistema del credito, con il presente provvedimento si propone pertanto l'approvazione di un Protocollo per il contrasto della crisi energetica sul sistema economico (Protocollo Energia), così come individuato nell'Allegato A. quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Nel contesto di attuale incertezza economica, il Protocollo Energia, attraverso l'attivazione di finanziamenti assistiti da contributi provinciali, potrà garantire agli operatori economici trentini la liquidità necessaria per fronteggiare l'emergenza del caro energia ma anche a sostenere investimenti destinati all'efficientamento energetico. Tenuto conto della situazione attuale dei tassi di interesse e delle prospettive di evoluzione dei mercati finanziari, con il supporto di Cassa del Trentino, sono state negoziate le migliori condizioni possibili applicabili alla Linea Energia.

In attuazione del citato art. 2 della l.p. 11/2022, nello schema del Protocollo Energia si prevede la possibilità di attivare - presso le Banche aderenti al Protocollo - linee di finanziamento (Plafond Energia), avvalendosi della Piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dalla Provincia. Con questa misura le banche renderanno disponibili linee di finanziamento chirografarie a tasso fisso per i primi 2 anni, per concorrere al fabbisogno di liquidità conseguente alla crisi energetica in atto e a sostenere investimenti destinati all'efficientamento energetico. Le operazioni finanziarie perfezionate a valere sul Plafond Energia saranno garantite dai Confidi, avranno una durata massima di 8 anni con un tasso fisso annuo omnicomprensivo massimo per i primi due anni di preammortamento del 3% (interessi corrisposti, in via posticipata, entro il termine del 12° e 24° mese dall'erogazione del finanziamento) ed un tasso variabile non superiore ad Euribor 6 mesi maggiorato di uno spread massimo di 250 bps nel periodo di ammortamento (Linea Energia). Troveranno applicazione alle operazioni finanziarie perfezionate a valere sul Plafond Energia i requisiti previsti nell'ambito dell'operatività del Fondo Centrale di Garanzia di cui al TCF e s.m.i..

Le banche e Confidi aderenti al Protocollo Energia, si impegnano a procedere con un iter istruttorio prioritario e semplificato, nonché a non applicare oneri / costi per istruttoria (ad esclusione degli oneri fiscali e tributari). In caso di estinzione anticipata del finanziamento durante il periodo di ammortamento, è prevista la facoltà per le Banche di applicare una penale nel limite massimo dell'1% dell'importo mutuato.

Gli operatori economici che attiveranno linee di finanziamento con le banche aderenti al Protocollo Energia nel rispetto dei requisiti previsti nell'ambito di operatività del FCG di cui al TCF e s.m.i., riceveranno un contributo dalla Provincia volto ad abbattere il costo del debito, determinato in funzione del primo biennio di durata dei finanziamenti. Il contributo provinciale viene determinato in misura forfettaria pari all'1,50% calcolato sul valore dell'importo mutuato e relativamente al periodo di preammortamento. In ogni caso, il contributo provinciale verrà determinato entro l'importo mutuato massimo di Euro 300.000,00, ferma restando la possibilità per gli Operatori Economici di richiedere e per le Banche di concedere linee di finanziamento di importi superiori. Il contributo della Provincia è limitato ai primi due anni a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento e verrà liquidato in un'unica soluzione successivamente al pagamento della prima rata di interessi. Per il periodo di due anni assistito dal contributo provinciale, il finanziamento non potrà essere estinto o decurtato anticipatamente (fatte salve le ipotesi di cessazione d'azienda che comporteranno altresì la revoca del contributo provinciale).

Considerato l'impatto sistemico del caro energia conseguente alla crisi geopolitica in atto, si ritiene che le misure previste nell'ambito del Protocollo Energia trovino applicazione a beneficio di operatori economici che, in qualsiasi forma, esercitino imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole - senza limitazione alcuna in ragione dell'ambito di operatività degli stessi - e ammissibili all'operatività del FCG di cui al TCF e s.m.i. (operatore economico) che:

- abbiano sede legale o unità operativa nel territorio della Provincia autonoma di Trento alla data del 22 ottobre 2022 e risultino attivi alla data di richiesta della linea di finanziamento;
- siano una piccola o media impresa/mid cap alla data di richiesta della linea di finanziamento;
- abbiano un'esigenza di liquidità connessa direttamente o indirettamente all'attuale guerra di Ucraina (p.es. quelle determinate dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione o dall'incremento delle spese energetiche).

Gli impegni del Protocollo Energia cessano il 31.12.2022, termine ultimo per le banche di erogare i finanziamenti e di registrarli in Piattaforma. Nel caso di proroga del TCF e del conseguente adeguamento della base giuridica nazionale, gli impegni del Protocollo saranno conseguentemente estesi al nuovo termine stabilito dalla norma nazionale e autorizzato dalla Commissione Europea. Inoltre, resta ferma la facoltà delle Parti di rivedere trimestralmente - a partire dal 31 marzo 2023 e nei trimestri successivi - le condizioni di tasso disciplinate nel Protocollo Energia in caso di rilevante mutamento delle condizioni di mercato, applicabili alle domande presentate a seguito della formalizzazione delle nuove condizioni, che saranno oggetto di appositi atti aggiuntivi.

Alla luce di quanto sopra richiamato, con il presente provvedimento si propone altresì di approvare, ai sensi dell'art. 2 della l.p. 11/2022 i criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della legge provinciale 21 ottobre 2022, n. 11 «Misure straordinarie di sostegno per le famiglie e per le imprese, nonché per il sostegno degli investimenti pubblici, e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 - 2024», così come individuati nell'Allegato B. quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per l'istruttoria delle domande e la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della l.p. 11/2022, ivi comprese le verifiche successive, ad esclusione dei contributi relativi agli operatori economici attivi nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, la cui competenza rimane in capo al Servizio Agricoltura.

Nel Protocollo Energia si riserva a Cassa del Trentino S.p.A. il ruolo di supporto alla Provincia nella promozione dello stesso, nel costante aggiornamento dell'elenco dei soggetti aderenti, nel monitoraggio degli effetti dell'attivazione delle linee di finanziamento, nonché nell'analisi delle esigenze di adeguamento/integrazione del Protocollo.

Le banche, gli intermediari finanziari ed i Confidi che intendono aderire al Protocollo Energia invieranno alla Direzione Generale della Provincia ed a Cassa del Trentino S.p.A. l'apposito modello riportato in allegato allo schema di Protocollo.

Per far fronte al fabbisogno derivante dalla concessione dei citati contributi provinciali, si stima una dotazione finanziaria pari a euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per consentire di co-finanziare finanziamenti per un importo superiore a 330 milioni di euro. Nello specifico, si propone di suddividere la complessiva dotazione finanziaria di euro 10.000.000,00 come segue:

- a copertura dei contributi a favore degli operatori economici non attivi nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, si propone di assegnare a favore di APIAE un importo pari a euro 5.000.000,00 sul capitolo 612756 dell'esercizio finanziario 2022 e, un ulteriore importo pari a euro 4.200.000,00 sul capitolo 612756 dell'esercizio finanziario 2023;
- a copertura dei contributi a favore degli operatori economici attivi nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, si propone, sulla base delle stime fornite dal Dipartimento Agricoltura, di prenotare a favore del Servizio Agricoltura un importo pari a euro 800.000,00 sul capitolo 612756 dell'esercizio finanziario 2023.

I contributi provinciali, volti ad abbattere il costo del debito, saranno concessi per i primi due anni del finanziamento compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale.

I contributi saranno concessi da parte della struttura provinciale competente in ordine cronologico entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda - così come previsto dal punto 6 dei criteri - e saranno liquidati subordinatamente all'esecutività del provvedimento di concessione, nonché allo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari di relativa competenza. Le domande sono ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Al fine di assicurare la massima celerità nell'attivazione delle misure previste dal Protocollo Energia, la Provincia metterà a disposizione un'apposita piattaforma informatica che dovrà essere utilizzata dai soggetti aderenti e dagli altri soggetti che a vario titolo intervengono nel processo. La piattaforma non verrà utilizzata soltanto per la presentazione delle domande, ma anche per consentire la gestione in modo digitale dell'intero processo informativo, ivi comprese le comunicazioni e gli avvisi/notifiche tra i soggetti coinvolti anche relativamente alle tempistiche di pagamento delle rate interessi durante il periodo di preammortamento, oltre che di monitorare lo stato di attuazione della misura.

Fatto salvo quanto previsto per gli operatori economici attivi nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, i predetti contributi saranno concessi in regime de minimis, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", come modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 per quanto riguarda il periodo di applicazione.

Per le domande di contributo degli operatori economici attivi nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, si applica il regime Temporary Framework Crisis, ai sensi del D.M. del Mipaaf n. 370386 del 26 agosto 2022 e dell'articolo 6 della l.p. 11/2022, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131/01 (pubblicata in GUUE il 24 marzo 2022) e s.m.i. che ha approvato il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", e in particolare della sezione 2.1. Per le domande con concessione successiva alla data di scadenza del citato Quadro temporaneo, qualora non sia possibile applicare il Regolamento (UE) n. 1407/2013, i predetti contributi verranno concessi in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e s.m.i., relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 e s.m.i., relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto delle soglie massime previste. Resta fermo che l'iter di concessione, nonché l'inquadramento giuridico dell'aiuto provinciale, sono strettamente connessi alle tempistiche tecniche legate all'iter istruttorio, in capo alle banche e agli enti di garanzia, finalizzato all'erogazione delle linee di finanziamento Energia.

Considerata la natura urgente del provvedimento, che ha come finalità quella di sostenere gli operatori economici colpiti dai gravi effetti negativi provocati dalla crisi energetica in atto, si ritiene opportuno procedere con particolare celerità allo svolgimento dell'iter di adozione del presente atto, al fine di permettere l'entrata a regime della nuova misura nel più breve tempo possibile.

Vista pertanto la finalità che si pone l'intervento e la necessità di consentire il celere avvio della misura, si prescinde dall'acquisizione preventiva dei pareri di staff di cui alla deliberazione della

Giunta provinciale n. 6/2016 - nel frattempo comunque richiesti - demandando tale esame ad avvenuta approvazione dello stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'art. 2 della legge provinciale 21 ottobre 2022, n. 11;
- visto l'articolo 56 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e relativo allegato 4/2;
- vista la Legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;
- visti gli altri atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di "Protocollo d'intesa per il contrasto della crisi energetica sul sistema economico" (Protocollo Energia), di cui all'Allegato A., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell'art. 2 della l.p. 11/2022, i criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della legge provinciale 21 ottobre 2022, n. 11 «Misure straordinarie di sostegno per le famiglie e per le imprese, nonché per il sostegno degli investimenti pubblici, e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 - 2024», di cui all'Allegato B., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di disporre che, fatto salvo quanto previsto per gli operatori economici attivi nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, i contributi di cui al precedente punto 2 saranno concessi in regime de minimis, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e s.m.i.;
4. di disporre che nel caso di operatori economici attivi nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, i contributi di cui al precedente punto 2 saranno concessi in regime Temporary Framework Crisis, ai sensi del D.M. del Mipaaf n. 370386 del 26 agosto 2022 e dell'articolo 6 della l.p. 11/2022, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131/01 (pubblicata in GUUE il 24 marzo 2022) e s.m.i. che ha approvato il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", e in particolare della sezione 2.1. Per le domande con concessione successiva alla data di scadenza del citato Quadro temporaneo, qualora non sia possibile applicare il Regolamento (UE) n. 1407/2013, i predetti contributi verranno concessi in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e s.m.i., e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 e s.m.i., nel rispetto delle soglie massime previste. Resta fermo che l'iter di concessione, nonché l'inquadramento giuridico dell'aiuto provinciale, sono strettamente connessi alle tempistiche tecniche legate all'iter istruttorio, in capo alle banche e agli enti di garanzia, finalizzato all'erogazione delle linee di finanziamento Energia;

5. di individuare l'Agazia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale struttura competente per l'istruttoria delle domande e la concessione dei contributi di cui al precedente punto 2, ivi comprese le verifiche successive, ad esclusione dei contributi richiesti da operatori economici attivi nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura;
6. di individuare il Servizio Agricoltura quale struttura competente per l'istruttoria delle domande e la concessione dei contributi di cui al precedente punto 2 limitatamente ai contributi richiesti dagli operatori economici attivi nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, ivi comprese le verifiche successive;
7. di definire in euro 10.000.000,00 complessivi, di cui 5.000.000,00 per il 2022 e 5.000.000,00 per il 2023, la somma da destinare a copertura dei contributi di cui al punto 2;
8. di prenotare, a favore del Servizio Agricoltura, sul capitolo 612756 dell'esercizio finanziario 2023 la somma di euro 800.000,00;
9. di assegnare ad APIAE la somma di euro 5.000.000,00 da impegnare sul capitolo 612756 dell'esercizio finanziario 2022 e di assegnare alla medesima struttura provinciale la somma di euro 4.200.000,00 da impegnare sul capitolo 612756 dell'esercizio finanziario 2023;
10. di stabilire che per far fronte alle esigenze di cassa di APIAE la Provincia mette a disposizione i fondi necessari sulla base di fabbisogni trimestrali di cassa, accreditandoli sulla contabilità speciale intestata all'Agazia presso il tesoriere della Provincia, secondo le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1320 di data 5 giugno 2009;
11. di stabilire che i contributi di cui al precedente punto 2 saranno concessi da parte della struttura provinciale competente in ordine cronologico entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda - così come previsto dal punto 6 dei criteri di cui al precedente punto 2 - e saranno liquidati subordinatamente all'esecutività del provvedimento di concessione, nonché allo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari di relativa competenza. Le domande sono ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
12. di demandare a successiva determinazione dirigenziale della struttura competente l'adozione della modulistica/fac simile finalizzata all'attivazione della misura prevista nel Protocollo Energia di cui al precedente punto 1, nonché l'eventuale documentazione relativa alle modifiche soggettive del richiedente/beneficiario;
13. di stabilire che le domande saranno raccolte mediante apposita piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dalla Provincia e raggiungibile dal sito della stessa, previa adesione al Protocollo Energia da parte dell'istituto bancario che l'operatore economico intende attivare. La data di apertura delle domande sarà resa nota il giorno 18 novembre 2022 sul sito della Provincia;
14. di demandare a successivi atti aggiuntivi l'eventuale revisione delle condizioni di tasso - previste nel Protocollo Energia e secondo quanto ivi stabilito - in caso di rilevanti mutamenti delle condizioni di mercato;
15. di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o un suo delegato a sottoscrivere il Protocollo Energia allegato al presente provvedimento, autorizzando altresì eventuali

modifiche o integrazioni non sostanziali al testo che si renderanno necessarie al momento della sottoscrizione;

16. di demandare a Cassa del Trentino S.p.A. gli adempimenti per la presa d'atto e adesione al Protocollo Energia da parte degli operatori finanziari;
17. di dare atto che per il presente provvedimento non è necessario acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato con il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76;
18. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A) Protocollo energia

002 Allegato B) Criteri

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori



Allegato A.

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Provincia autonoma di Trento,

Cassa del Trentino S.p.A.

e

Banche, Intermediari finanziari e Confidi

aderenti

**per il contrasto della crisi energetica sul
sistema economico**



PREMESSO CHE

- i. le misure di contenimento e di gestione della pandemia da COVID-19 hanno causato un impatto negativo sulle attività economiche, comportando anche un importante calo di fatturato, fonte principale di liquidità per le piccole e medie imprese;
- ii. per fronteggiare tale situazione emergenziale, non solo sanitaria ma anche economica e finanziaria, a livello provinciale sono stati previsti una serie di interventi a favore delle attività economiche. Con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 sono state emanate le prime misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'art. 11, in particolare, prevede la concessione di contributi provinciali in conto interessi a sostegno degli operatori economici colpiti dall'emergenza COVID-19 a fronte dell'attivazione di linee di credito perfezionate con banche/intermediari finanziari aderenti ad apposito Protocollo promosso e sottoscritto dalla Provincia autonoma di Trento (Protocollo Ripresa Trentino). In considerazione del perdurare dell'emergenza COVID-19 sull'economia del Trentino e delle proroghe intervenute sul quadro normativo di riferimento, le azioni di sostegno al credito sono proseguite attraverso l'adozione di ulteriori edizioni del Protocollo Ripresa Trentino. A partire da aprile 2020 e fino a giugno 2022 (periodo complessivo coperto dai Protocolli Ripresa Trentino) sono state erogate 4.302 linee di finanziamento, che, a fronte di quasi 4 milioni di euro di contributi provinciali concessi agli operatori economici, hanno consentito di immettere nel sistema circa 476 milioni di euro;
- iii. il rimbalzo post pandemico che aveva caratterizzato il quadro economico nella seconda parte del 2021 e che era stato agevolato anche dalle importanti politiche pubbliche di sostegno e di stimolo agli investimenti (in particolare attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -



- PNRR), ha subito dei primi segnali di rallentamento già a fine 2021 a causa di difficoltà nell'approvvigionamento di energia e di alcune materie prime;
- iv. il conflitto in Ucraina, scoppiato nei primi mesi del 2022, ha mutato radicalmente il contesto economico europeo, causando un forte aumento dei prezzi e determinando un forte clima di incertezza anche nei mercati finanziari, tanto da portare la Banca Centrale Europea (BCE) ad intraprendere una politica di innalzamento dei tassi di interesse per cercare di contenere l'inflazione;
 - v. per contenere le crescenti pressioni inflazionistiche, nei mesi scorsi il Consiglio direttivo della BCE ha iniziato ad alzare i tassi ufficiali verso livelli che potessero assicurare un rientro dell'inflazione su valori coerenti con l'obiettivo di stabilità dei prezzi nel medio termine: ha pertanto deciso un primo aumento di 50 punti base in luglio, un secondo di 75 in settembre e un terzo sempre di 75 punti base lo scorso 27 ottobre. Il Consiglio ha inoltre dichiarato di attendersi nuovi rialzi nelle prossime riunioni, con un ritmo e fino a un livello che saranno determinati sulla base dei nuovi dati e della revisione delle prospettive di inflazione e crescita. Il costo del credito a imprese è cresciuto di riflesso al rialzo dei tassi ufficiali dello scorso luglio;
 - vi. per fronteggiare la situazione di crisi sull'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina è intervenuta la Commissione europea che, con propria comunicazione 2022/C131/01 (pubblicata in GUUE il 24 marzo 2022) ha approvato il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (Temporary Crisis Framework - TCF)" prevedendo l'ammissione di misure temporanee di aiuto sotto forme diverse al fine di consentire agli Stati membri di ovviare alla carenza di liquidità cui devono far fronte le imprese, colpite dal grave turbamento dell'economia. Per far fronte al protrarsi del turbamento dell'economia e all'aggravarsi degli effetti macroeconomici causati anche dagli ulteriori e prolungati aumenti dei costi dell'energia, con



comunicazione C(2022) 5342 final del 20 luglio 2022 e con comunicazione C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022, la Commissione ha integrato ed esteso il TCF;

- vii. nell'ambito di operatività del TCF, l'Italia ha notificato un aiuto avente ad oggetto garanzie sui prestiti per le PMI e le piccole società a media capitalizzazione. La misura (SA.103403), che è stata autorizzata dalla Commissione europea il 29 luglio 2022 (C (2022) 5607 final), mira a garantire liquidità alle imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell'economia, causate dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina nonché dalle conseguenti sanzioni e contromisure economiche adottate finora. A seguito di tale autorizzazione è stata pertanto avviata l'operatività del Fondo Centrale di Garanzia ai sensi degli "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti" - Sezione 2.2 del TCF, ove peraltro, per i finanziamenti finalizzati agli interventi di efficientamento energetico, è possibile arrivare anche ad una garanzia del 100% del totale;
- viii. nell'ambito di operatività del TCF, l'Italia ha inoltre notificato un Regime ombrello di misure a supporto delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura, avente per oggetto, tra l'altro, garanzie sui prestiti a imprese di qualsiasi dimensione. Anche questa misura (SA.102896), che è stata autorizzata dalla Commissione europea il 18 maggio 2022 (C (2022) 3359 final), mira a garantire liquidità alle imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell'economia, causate dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina nonché dalle conseguenti sanzioni e contromisure economiche adottate finora;
- ix. nell'ambito di operatività del TCF, l'Italia ha infine notificato un Regime ombrello di misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi della Sezione 2.1 del medesimo TFC, avente per oggetto la concessione di aiuti di importo limitato sotto forma, tra l'altro, di sovvenzioni dirette e altre agevolazioni di



- pagamento, nel rispetto di determinate intensità e massimali di aiuto ivi previsti, differenziati per ambiti di operatività delle imprese. Anche questa misura (SA.103965 (2022/N), che è stata autorizzata dalla Commissione europea il 18 agosto 2022 (C (2022) 6039 final), mira a garantire aiuti temporanei alle imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell'economia, causate dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina nonché dalle conseguenti sanzioni e contromisure economiche adottate finora;
- x. in considerazione delle ricadute del conflitto in Ucraina e del forte aumento del costo dell'energia, nell'ambito della legge provinciale 21 ottobre 2022, n. 11, è prevista una misura straordinaria a sostegno della liquidità degli operatori economici aventi sede legale o operativa in Trentino. L'intervento, di cui all'art. 2 della citata legge, prevede l'attivazione di linee di finanziamento pluriennali - il cui costo degli interessi sia cofinanziato, per i primi due anni, dalla Provincia - concordate con gli attori del sistema del credito attraverso un nuovo Protocollo (Protocollo Energia) in grado di rispondere alle esigenze di liquidità degli operatori economici trentini chiamati peraltro a rimborsare i finanziamenti COVID e a fronteggiare i costi del caro energia;
 - xi. sentiti - congiuntamente a Cassa del Trentino S.p.A. - gli attori territoriali del sistema del credito, con deliberazione di data novembre 2022, la Giunta provinciale - in attuazione della l.p. 11/2022 - ha adottato i criteri attuativi del citato art. 2, nonché lo schema del Protocollo Energia da promuovere e sottoscrivere con Cassa del Trentino S.p.A., Banche, intermediari finanziari e Confidi;
 - xii. per far fronte al fabbisogno derivante dalla concessione dei contributi di cui all'art. 2 della l.p. 11/2022, la Provincia ha autorizzato una spesa complessiva pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. L'importo stanziato consente di co-finanziare finanziamenti, per un importo superiore a 330 milioni di euro. I contributi provinciali volti ad abbattere il costo del



- debito saranno concessi per i primi due anni del finanziamento compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale. Il contributo provinciale sarà erogato sul conto corrente intrattenuto dall'operatore economico beneficiario presso la Banca aderente al Protocollo Energia;
- xiii. la gravità degli effetti negativi provocati dalla crisi energetica in atto, che stanno mettendo a dura prova la sostenibilità economica degli operatori economici anche in vista della stagione autunnale e invernale, rende necessario un intervento coordinato tra la Provincia e il sistema del credito ferme restando le disposizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente;
- xiv. il Protocollo Energia, nel contesto di incertezza economica causata dalla crisi geopolitica, potrà garantire agli operatori economici trentini la liquidità necessaria per fronteggiare l'emergenza del caro energia ma anche a sostenere investimenti destinati all'efficientamento energetico;

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO,

CASSA DEL TRENTO S.P.A.,

BANCHE - INTERMEDIARI FINANZIARI - CONFIDI ADERENTI (“**PARTI**”)

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. SCOPO

Al fine di contrastare gli effetti della crisi energetica in atto sull'economia del Trentino, la Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A., le Banche, gli intermediari finanziari ed i Confidi (“**Soggetti aderenti**”), concordano - ciascuno in ragione del proprio ambito di operatività - le misure e le modalità di intervento di seguito specificate per il sostegno della liquidità delle piccole e medie imprese/mid cap trentine (“**Protocollo Energia**”).



2. BENEFICIARI

Le misure del Protocollo Energia trovano applicazione a beneficio di operatori economici che, in qualsiasi forma, esercitino imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole - senza limitazione alcuna in ragione dell'ambito di operatività degli stessi - e ammissibili all'operatività del FCG di cui al TCF e s.m.i., ("**Operatore economico**") che:

- i. abbiano sede legale o unità operativa nel territorio della Provincia autonoma di Trento alla data del **22 ottobre 2022** e risultino attivi alla data di richiesta della Misura di cui al successivo art. 4; la sede legale o unità operativa presso il territorio provinciale è da intendersi riferita al soggetto richiedente oppure al soggetto economico preesistente, nel caso in cui dopo la data del 22 ottobre 2022 siano intervenute operazioni di trasferimento totale o parziale d'azienda ad impresa avente sede legale o unità operativa nel territorio provinciale trentino, nonché di trasformazione, fusione e scissione societaria;
- ii. siano una piccola o media impresa/mid cap alla data di richiesta della Misura di cui al successivo art. 4;
- iii. abbiano un'esigenza di liquidità connessa direttamente o indirettamente all'attuale guerra in Ucraina, p.es. quelle determinate dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione o dall'incremento delle spese energetiche.

La domanda di attivazione della misura prevista dall'art. 4 ("**Plafond Energia**") - attraverso la Piattaforma messa a disposizione dalla Provincia secondo il modello approvato con determinazione del Dirigente della struttura provinciale competente - prevede la dichiarazione dell'Operatore economico ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, il Legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti sub. i. e sub ii.; al ricorrere dei requisiti di cui sopra l'Operatore economico potrà beneficiare delle linee di finanziamento di cui al successivo art. 4 ("**Beneficiario**") volte a concorrere al fabbisogno di liquidità conseguente alla crisi energetica in atto e a sostenere investimenti destinati



all'efficientamento energetico.

L'inserimento della domanda in Piattaforma non esaurisce le attività che l'Operatore economico deve effettuare per ottenere la concessione della linea di finanziamento, considerato che la normativa che regola i rapporti tra Banche, Confidi e Operatore economico richiede l'acquisizione da parte degli intermediari finanziari di documentazione specifica.

3. MISURE

Provincia e Soggetti aderenti convengono sulla opportunità di rendere operativi i seguenti strumenti:

- i. attivazione di linee di finanziamento a favore dei Beneficiari;
- ii. supporto e consulenza gratuita agli Operatori economici.

Entro cinque giorni dalla adesione al Protocollo Energia, le Banche informano gli Operatori economici, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e/o pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di attivare le misure di cui al precedente comma.

Trovano diretta ed automatica applicazione ai Beneficiari le misure di maggior favore eventualmente introdotte dalla normativa nazionale applicabile rispetto a quelle del Protocollo Energia (ad es. maggiori durate per rimborso finanziamenti, ecc.). Laddove l'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI prevedesse vincoli, limitazioni o condizioni non disciplinati dal Protocollo Energia, al fine di assicurare l'accesso ed il mantenimento della garanzia del citato Fondo gli stessi integreranno e completeranno il presente Protocollo. Le Banche pertanto potranno automaticamente applicare tali regole, senza necessità di preventivo assenso della Provincia e senza pregiudizio per i benefici acquisiti dagli Operatori economici in forza del presente Protocollo.

4. PLAFOND ENERGIA

Le Banche aderenti si impegnano a rendere disponibili ai Beneficiari - a decorrere



dall'adesione ed entro i termini stabiliti dal successivo art. 12 "Durata del Protocollo" - linee di finanziamento chirografarie a tasso fisso per i primi 2 anni, per concorrere al fabbisogno di liquidità conseguente alla crisi energetica in atto e a sostenere investimenti destinati all'efficientamento energetico ("Plafond Energia"). Trovano applicazione alle operazioni finanziarie perfezionate a valere sul Plafond Energia i requisiti previsti nell'ambito dell'operatività del Fondo Centrale di Garanzia di cui al TCF e s.m.i..

Ferma restando in via esclusiva in capo alle Banche aderenti la valutazione in merito all'opportunità o meno di accordare il finanziamento, le stesse si impegnano a procedere con iter istruttorio prioritario e semplificato.

Linea Energia – Principali caratteristiche della linea di finanziamento e della garanzia Confidi (Beneficiari aderenti e garantiti dai Confidi):

- i. durata: massimo 8 anni, di cui 2 anni di preammortamento;
- ii. periodo di preammortamento: **2 anni con tasso fisso annuo onnicomprensivo massimo pari al 3%; interessi corrisposti, in via posticipata, entro il termine del 12° e del 24° mese dall'erogazione del finanziamento;**
- iii. periodo di ammortamento: massimo 6 anni, ad un tasso annuo variabile non superiore ad **Euribor 6 mesi maggiorato di uno spread massimo di 250 bps;**
- iv. oneri di istruttoria/costi: nessuno, ad esclusione di oneri fiscali/tributari;
- v. oneri fiscali/tributari: nel rispetto della normativa vigente;
- vi. erogazione: unica per l'intero importo concesso;
- vii. commissione per garanzia Confidi: nessuna commissione a carico dei Beneficiari (fatto salvo quanto previsto dalla lettera c. del presente articolo);
- viii. penale di estinzione anticipata: nel periodo di ammortamento, è facoltà delle Banche applicare una penale nel limite massimo dell'1% dell'importo mutuato.

La Provincia concorre all'abbattimento del costo del debito nel solo periodo di preammortamento, mediante un contributo come meglio precisato all'art. 5 e fino all'importo mutuato massimo di Euro 300.000, ferma restando la possibilità per gli Operatori Economici di richiedere e per le Banche di concedere linee di



finanziamento di importi superiori.

Per i finanziamenti concessi a valere sul **Plafond Energia**:

- a. le Banche, limitatamente alla quota non coperta dalla garanzia del Confidi ai sensi dell'art. 7, potranno chiedere all'Operatore economico una garanzia aggiuntiva, fermo restando che il limite complessivo delle garanzie non potrà eccedere il 100% del valore del finanziamento concesso;
- b. ogni Operatore economico può richiedere mediante la Piattaforma, in attuazione del Protocollo Energia, un solo finanziamento assistito dal contributo provinciale;
- c. i Confidi, qualora venga meno l'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI a costo zero, potranno addebitare ai Beneficiari un costo non superiore alla commissione richiesta dal Fondo di Garanzia per le PMI.

5. CONTRIBUTO INTERESSI

I Beneficiari che attiveranno linee di finanziamento con le Banche aderenti, riceveranno un contributo dalla Provincia volto ad abbattere il costo del debito, determinato in funzione del primo biennio di durata dei finanziamenti. Tale contributo sarà liquidato, mediante bonifico bancario eseguito dalla Provincia sul conto corrente intrattenuto dal Beneficiario presso il soggetto finanziatore e comunicato tramite Piattaforma (rinvio a **"Procedura"**).

Il contributo provinciale viene determinato in misura forfettaria pari all'1,50% calcolato sul valore dell'importo mutuato e relativamente al periodo di preammortamento. In ogni caso, **il contributo provinciale verrà determinato entro l'importo mutuato massimo di Euro 300.000. Il contributo della Provincia è limitato ai primi 2 anni a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento e verrà liquidato in un'unica soluzione successivamente al pagamento della prima rata di interessi.**

Fatto salvo quanto di seguito previsto per gli Operatori economici attivi nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, i contributi



provinciali saranno concessi in regime de minimis, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i.. Per le domande di contributo degli operatori economici attivi nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, si applica il regime Temporary Framework Crisis, ai sensi del D.M. del Mipaaf n. 370386 del 26 agosto 2022 e dell'articolo 6 della l.p. 11/2022, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131/01 (pubblicata in GUUE il 24 marzo 2022) e s.m.i. che ha approvato il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", e in particolare della sezione 2.1. Per le domande con concessione successiva alla data di scadenza del citato Quadro temporaneo, qualora non sia possibile applicare il Regolamento (UE) n. 1407/2013, i predetti contributi verranno concessi in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e s.m.i., e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 e s.m.i., nel rispetto delle soglie massime previste. Resta fermo che l'iter di concessione, nonché l'inquadramento giuridico dell'aiuto provinciale, sono strettamente connessi alle tempistiche tecniche legate all'iter istruttorio, in capo alle banche e agli enti di garanzia, finalizzato all'erogazione delle linee di finanziamento Energia.

A seguito di eventuale trasferimento totale o parziale d'azienda ad impresa avente sede legale o unità operativa nel territorio provinciale trentino, nonché di trasformazione, fusione e scissione societaria, i contributi non ancora concessi o liquidati possono essere concessi o corrisposti al soggetto subentrante. In tali casi le Banche si impegnano a comunicare tempestivamente, secondo quanto previsto all'art. 6 (Procedura), alla struttura provinciale competente, tramite Piattaforma, tutte le informazioni e documenti necessari e rilevanti al fine di garantire la corretta corresponsione del contributo provinciale all'effettivo richiedente/beneficiario.

Per il periodo di 2 anni assistito dal contributo provinciale, il finanziamento non può essere estinto o decurtato anticipatamente (fatte salve le ipotesi di cessazione d'azienda che comporteranno altresì la revoca del contributo provinciale).



6. PROCEDURA

Al fine di assicurare la massima celerità nell'attivazione delle misure del Protocollo Energia, l'Operatore economico interessato dovrà presentare alla Banca aderente, alla Provincia e Confidi, apposita domanda attraverso la Piattaforma che sarà resa disponibile dalla Provincia. Tale Piattaforma, che dovrà essere utilizzata dai Soggetti aderenti e dagli altri soggetti che a vario titolo intervengono nel processo, consentirà di gestire in modo digitale l'intero processo informativo, ivi comprese le comunicazioni e gli avvisi/notifiche tra i soggetti coinvolti anche relativamente alle tempistiche di pagamento delle rate interessi durante il periodo di preammortamento, oltre che di monitorare lo stato di attuazione della misura.

L'Operatore Economico nella stessa domanda, oltre ad indicare la linea di finanziamento che intende attivare, dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti di cui ai sub. i. e ii. dell'art. 2 del presente Protocollo.

La Banca, al termine della propria istruttoria, comunica tramite Piattaforma al Confidi l'esito, positivo o negativo; per assicurare la massima celerità, può allegare alla comunicazione al Confidi una sintesi degli elementi essenziali dell'analisi. La Banca, avuta comunicazione dell'approvazione dell'operazione da parte del Confidi, provvede all'erogazione delle risorse e, avvalendosi della funzionalità volta a confermare l'avvenuta erogazione prevista in Piattaforma, fornirà le seguenti informazioni:

- i. data di avvenuta erogazione;
- ii. importo del finanziamento;
- iii. tasso fisso dell'operazione (nel rispetto del limite massimo sopra previsto);
- iv. ammontare degli interessi passivi per i primi 2 anni del finanziamento;
- v. percentuale di garanzia del Confidi;
- vi. coordinate bancarie (IBAN) del beneficiario ove accreditare il contributo provinciale.

Le Banche si impegnano a comunicare tramite Piattaforma l'avvenuto pagamento da parte dei Beneficiari della prima rata interessi relativa alle linee di finanziamento



erogate. Una volta ricevuta la domanda trasmessa dalla Banca tramite Piattaforma contestualmente alla comunicazione di avvenuto pagamento della prima rata degli interessi, la struttura provinciale competente procederà ad adottare il provvedimento di concessione del contributo provinciale la cui liquidazione - al netto degli oneri di legge - rimane subordinata allo svolgimento degli adempimenti di legge.

In seguito all'erogazione del finanziamento, la Banca continuerà ad avvalersi della Piattaforma per gestire in maniera più efficiente le comunicazioni con la struttura provinciale competente. In particolare, le Banche si impegnano a comunicare tempestivamente e comunque entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento:

- a. l'avvenuto pagamento della prima rata degli interessi;
- b. l'eventuale mancato pagamento della seconda rata degli interessi (a cui consegue la revoca del contributo provinciale);
- c. l'estinzione anticipata del finanziamento prima del termine del periodo di preammortamento (a cui consegue la revoca del contributo provinciale).

Le Banche si impegnano a comunicare - tramite Piattaforma - entro il giorno 7 di ogni mese qualsiasi modifica rilevante ai fini della concessione, della liquidazione e del mantenimento del contributo segnalata dai Beneficiari nel corso del mese precedente e per le quali è stato perfezionato l'iter relativo per es. eventuali modifiche soggettive (per consentire alla struttura provinciale competente di adottare i necessari conseguenti provvedimenti).

Le Banche si impegnano a comunicare tempestivamente tramite Piattaforma le altre eventuali informazioni rilevanti, come ad esempio l'indicazione dell'IBAN del conto corrente del Beneficiario su cui versare il contributo provinciale al fine di garantire la correttezza degli adempimenti in capo all'amministrazione provinciale del bonifico bancario.

La Provincia procederà a campione alla verifica delle dichiarazioni rese dagli Operatori economici a mezzo della Piattaforma, ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000; qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, il



Dirigente competente, o il responsabile del procedimento se delegato, adotta il provvedimento di decadenza dai benefici ottenuti ed inoltra la denuncia all'autorità giudiziaria. Dell'avvio del procedimento di decadenza dai benefici dovrà essere data comunicazione all'Operatore economico interessato, così come del provvedimento finale.

In caso di problemi tecnico/amministrativi rilevati in Piattaforma che non permettono il corretto invio della domanda completa, la corretta registrazione dell'avvenuta erogazione del finanziamento o la comunicazione di altre informazioni rilevanti (avvenuto pagamento della prima rata di interessi, modifiche soggettive dell'Operatore economico, etc.), gli stessi vanno comunicati tempestivamente alla struttura provinciale competente tramite pec (scrivendo a apiae@pec.provincia.tn.it / serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it). Valutata la situazione e le tempistiche di risoluzione, la struttura provinciale competente, al fine di permettere il pieno rispetto dei termini di presentazione delle domande e degli impegni del Protocollo, potrà autorizzare l'invio/integrazione/regolarizzazione della domanda tramite pec all'indirizzo apiae@pec.provincia.tn.it / serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it.

7. INTERVENTO DEI CONFIDI

In relazione alla Misura i. dell'art. 3 (attivazione di linee di finanziamento a favore dei Beneficiari), i Confidi, una volta completata positivamente l'istruttoria anche nel rispetto della disciplina del Fondo Centrale di Garanzia tempo per tempo vigente, si impegnano a fornire la garanzia fino alla misura massima consentita dalla normativa vigente e dalle caratteristiche dell'operazione al finanziamento concesso ai Beneficiari, nonché ad attivare l'operatività del Fondo Centrale di Garanzia PMI. A tali operazioni non sarà applicata alcuna commissione; qualora venga meno l'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI a costo zero, i Confidi potranno addebitare ai Beneficiari un costo non superiore alla commissione richiesta dal Fondo di Garanzia per le PMI.

Al fine di assicurare la massima celerità, le Banche possono adottare i propri



provvedimenti di erogazione dal momento della comunicazione di avvenuta delibera di concessione della garanzia da parte del Confidi.

8. SUPPORTO E CONSULENZA GRATUITA

I Soggetti aderenti si impegnano a fornire supporto e consulenza gratuita agli Operatori economici limitatamente alla preparazione di quanto necessario per le richieste di finanziamenti a valere sul Plafond Energia (precedente art. 4) e di attivazione della garanzia Confidi (precedente art. 7).

9. MONITORAGGIO DEL PROTOCOLLO

Cassa del Trentino S.p.A. supporta la Provincia nella promozione del presente Protocollo, nel costante aggiornamento dell'elenco dei Soggetti aderenti da rendere disponibile anche sul sito internet istituzionale della Provincia e di Cassa del Trentino S.p.A., nel monitoraggio degli effetti delle misure, nonché nell'analisi delle esigenze di adeguamento o integrazione del Protocollo Energia.

10. ADESIONE AL PROTOCOLLO

Le Banche, gli intermediari finanziari ed i Confidi che intendono aderire al Protocollo Energia inviano alla Direzione Generale della Provincia autonoma di Trento segret.generale@pec.provincia.tn.it - e contestualmente a Cassa del Trentino S.p.A. cassadel trentino@legalmail.it - l'apposito modulo di adesione allegato. In caso di variazioni / integrazioni al Protocollo Energia i Soggetti già aderenti saranno chiamati a confermare l'adesione inviando una PEC di presa visione ed accettazione; fino all'invio dell'adesione, rimarranno vigenti per i Soggetti aderenti le disposizioni della versione precedentemente approvata del Protocollo Energia.

11. CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTERESSI

La Provincia individua l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività



economiche (APIAE) quale soggetto responsabile per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della l.p. 11/2022, in attuazione del Protocollo Energia, ad esclusione dei contributi relativi agli Operatori economici attivi nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, la cui competenza rimane in capo al Servizio Agricoltura. Le comunicazioni che - ai sensi del Protocollo Energia - gli Operatori economici, nonché le Banche, gli Intermediari finanziari ed i Confidi aderenti devono inviare alla struttura provinciale competente dovranno essere prioritariamente gestite mediante utilizzo della Piattaforma ovvero indirizzate alle seguenti PEC: apiae@pec.provincia.tn.it / serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it.

12. DURATA DEL PROTOCOLLO

Gli impegni del Protocollo Energia cessano il 31.12.2022, termine ultimo per le banche di erogare i finanziamenti e di registrarli in Piattaforma. Nel caso di proroga del TCF e del conseguente adeguamento della base giuridica nazionale, gli impegni del Protocollo saranno conseguentemente estesi al nuovo termine stabilito dalla norma nazionale e autorizzato dalla Commissione Europea.

Le domande di finanziamento a valere sul Protocollo Energia potranno essere presentate non meno di 15 giorni dalla cessazione degli impegni del Protocollo, e comunque compatibilmente alle tempistiche definite ai fini dell'ammissibilità delle operazioni al Fondo Centrale di Garanzia.

Resta ferma la facoltà delle Parti di rivedere trimestralmente - a partire dal 31 marzo 2023 e nei trimestri successivi - le condizioni di tasso di cui all'art. 4 in caso di rilevante mutamento delle condizioni di mercato applicabili alle domande presentate a seguito della formalizzazione delle nuove condizioni, che saranno oggetto di appositi atti aggiuntivi.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Protocollo ciascuna Parte dichiara e garantisce che tutti i dati personali relativi agli interessati (gli Operatori economici e gli altri soggetti



che a vario titolo intervengono nel processo) comunicati all'altra Parte sono raccolti e trattati nel pieno rispetto delle norme nazionali ed europee applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, le Parti agiscono come autonomi titolari del trattamento dei dati personali e si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, affinché i dati personali degli interessati di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo, siano trattati solo ed esclusivamente per finalità connesse all'adempimento del Protocollo medesimo, all'osservanza della legge o di qualsiasi provvedimento di qualsivoglia autorità, secondo quanto meglio specificato nelle rispettive "informative privacy" predisposte dalle Parti stesse.

Ciascuna Parte si impegna a fornire agli interessati adeguata ed esaustiva informativa sul trattamento dei dati personali, oggetto del presente Protocollo.

Per lo svolgimento delle attività di trattamento effettuate utilizzando la Piattaforma, ciascuna Parte, quale titolare del trattamento dei dati personali dei propri interessati, designa, con apposito atto, il fornitore incaricato di gestire la piattaforma informatica, quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Fermi gli obblighi di collaborazione tra le Parti ai fini della salvaguardia dei principi di sicurezza, esattezza, integrità e limitazione dei dati personali dei clienti nell'ambito delle attività di trattamento necessarie all'adempimento degli obblighi oggetto del presente Accordo, le Parti si terranno reciprocamente indenni e manlevati con riferimento a qualsiasi responsabilità ed onere conseguente al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, a trattamenti illeciti ovvero non conformi alla Normativa Privacy.

14. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Ciascuna delle Parti si impegna a trattare come rigorosamente confidenziali tutte le informazioni e/o documenti scambiati con l'altra Parte nell'ambito delle trattative relative al Protocollo Energia. La comunicazione di tali informazioni e/o documenti a



terzi è consentita unicamente allo scopo di:

- i. adempiere le obbligazioni previste dal Protocollo Energia;
- ii. adempiere le obbligazioni espressamente previste dalla Legge, nonché da ordini di Autorità giudiziarie e/o amministrative;
- iii. soddisfare i requisiti organizzativi interni delle Parti, derivanti dalla sottoscrizione del Protocollo Energia.

Trento,

2022

Provincia autonoma di Trento

Il Presidente

Cassa del Trentino S.p.A.

Il Presidente



Carta intestata

Spett.le

Provincia autonoma di Trento

Direzione Generale

segret.generale@pec.provincia.tn.it

e, p.c.,

Cassa del Trentino S.p.A.

cassadel trentino@legalmail.it

OGGETTO: Protocollo per il contrasto alla crisi energetica sul sistema economico, di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. ... di data 11 novembre 2022 - ADESIONE.

La sottoscritta Banca / Intermediario finanziario / Confidi,, nel prendere atto della DGP in oggetto e nel condividere le finalità ed i contenuti del Protocollo Energia, ha il piacere di comunicare l'adesione:

- a tutte le Misure del Protocollo Energia;
- [*SOLO qualora si intenda limitare l'adesione ad alcune Misure*] alle seguenti Misure del Protocollo quater:
 - Misura art. 4.** - Attivazione Plafond Energia:
 - Linea Energia*
 - Misura art. 7.** - Garanzie
 - Misura art. 8.** - Supporto e consulenza gratuita sul Protocollo Energia.

Il referente interno per le informazioni sul Protocollo Energia è il/la sig.ra / sig.re
....., tel., cell.
..... e-mail

Cordiali saluti.

Luogo e data,

Timbro e firma

Allegato B.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER
CONTRASTARE GLI EFFETTI DELLA CRISI ENERGETICA IN ATTO
SUL SISTEMA ECONOMICO**

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI
CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE PROVINCIALE 21 OTTOBRE 2022, N.
11 «Misure straordinarie di sostegno per le famiglie e per le imprese,
nonché per il sostegno degli investimenti pubblici, e conseguente
variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento
per gli esercizi finanziari 2022 - 2024»**

(“PROTOCOLLO ENERGIA”)

1. FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi energetica in atto sul sistema economico, è previsto, ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 21 ottobre 2022, n. 11, un concorso della Provincia nell'abbattimento degli interessi su linee di finanziamento di durata pluriennale, contratte da Operatori economici con Banche aderenti ad un apposito protocollo siglato con la Provincia.

1.2. Il disposto della citata legge provinciale si inserisce nell'ambito di operatività dell'aiuto SA.103403 avente ad oggetto garanzie sui prestiti per le PMI e le piccole società a media capitalizzazione, autorizzato dalla Commissione europea il 29 luglio 2022 (C (2022) 5607 final) in applicazione della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131/01 (pubblicata in GUUE il 24 marzo 2022) che ha approvato il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (TCF), come da ultimo modificato con comunicazione C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022. Con riferimento agli Operatori economici attivi nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura il disposto della citata legge provinciale si inserisce altresì nell'ambito di operatività dell'aiuto SA.102896 avente ad oggetto un regime ombrello per le misure di sostegno alle imprese attive nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura. Il regime di aiuti è stato autorizzato dalla Commissione europea in applicazione del TCF, in data 18 maggio 2022 (C (2022) 3359 final) e successivamente emendato in data 18 agosto 2022 (C (2022) 6039 final).

1.3. Fatto salvo quanto di seguito previsto per gli Operatori economici attivi nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, i contributi provinciali saranno concessi ai sensi dell'art. 2 della l.p. 11/2022, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", come modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 per quanto riguarda il periodo di applicazione. Per le domande di contributo degli operatori economici attivi nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, si applica il regime Temporary Framework Crisis, ai sensi del D.M. del Mipaaf n. 370386 del 26 agosto 2022 e dell'articolo 6 della l.p. 11/2022, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131/01 (pubblicata in GUUE il 24 marzo 2022) e s.m.i. che ha approvato il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", e in particolare della sezione 2.1. Per le domande con concessione successiva alla data di scadenza del citato Quadro temporaneo, qualora non sia possibile applicare il Regolamento (UE) n. 1407/2013, i predetti contributi verranno concessi in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e s.m.i., relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 e s.m.i., relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto delle soglie massime previste. Resta fermo che l'iter di concessione, nonché l'inquadramento giuridico dell'aiuto provinciale, è strettamente connesso alle tempistiche tecniche legate all'iter istruttorio, in capo alle banche e agli enti di garanzia, finalizzato all'erogazione delle linee di finanziamento Energia.

2. DEFINIZIONI

2.1. Ai fini dei presenti criteri, si applicano le seguenti definizioni:

- a. "Operatori economici": operatori economici che, in qualsiasi forma, esercitano imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole - senza limitazione alcuna in ragione dell'ambito di operatività degli stessi - e ammissibili all'operatività del FCG di cui al TCF e s.m.i..
- b. "Protocollo Energia": protocollo di intesa, il cui schema, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 21 ottobre 2022, n. 11, è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale di data 11 novembre 2022, tra Provincia autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A. e Banche, Intermediari finanziari e Confidi, per il contrasto della crisi energetica sul sistema economico.
- c. "Plafond Energia": linee di finanziamento chirografarie a tasso fisso per i primi 2 anni messe a disposizione dalle Banche aderenti al Protocollo Energia, per concorrere al fabbisogno di liquidità conseguente alla crisi energetica in atto e a sostenere investimenti destinati all'efficientamento energetico. Trovano applicazione alle linee di finanziamento a valere sul Plafond Energia i requisiti previsti nell'ambito dell'operatività del Fondo Centrale di Garanzia di cui al TCF e s.m.i..
- d. "Linea Energia": linea di finanziamento attivata a valere sul Plafond Energia, con beneficiari aderenti e garantiti dai Confidi. La Provincia concorre all'abbattimento del costo del debito fino all'importo mutuato massimo di Euro 300.000, ferma restando la possibilità per gli Operatori Economici di richiedere e per le Banche di concedere linee di finanziamento di importi superiori.
- e. "Unità operativa": struttura aziendale in grado di produrre beni e servizi, tanto sotto il profilo tecnologico che amministrativo (è compresa anche la sede stessa dell'impresa).
- f. "Mid cap": imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499 e in possesso dei requisiti per presentare richiesta di accesso alla garanzia del FCG di cui al TCF e s.m.i..

3. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

3.1. Possono accedere alla misura di cui all'art. 2 della l.p. 11/2022 gli Operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- a. avere sede legale o unità operativa nel territorio della Provincia autonoma di Trento alla data del 22 ottobre 2022;
- b. risultare attivi alla data di presentazione della domanda di contributo, che avviene contestualmente alla richiesta di attivazione di una linea di finanziamento a valere sul Protocollo Energia;
- c. essere una piccola o media impresa/mid cap alla data di presentazione della domanda di contributo;

- d. aver ottenuto una linea di finanziamento a valere sul Plafond Energia nel rispetto dei requisiti previsti nell'ambito dell'operatività del Fondo Centrale di Garanzia PMI (FCG) di cui al TCF;
- e. aver sostenuto il pagamento della prima rata di interessi relativi alla linea di finanziamento attivata a valere sul Plafond Energia.

3.2. I requisiti di cui al precedente punto 3.1., lettera d. e lettera e., dovranno sussistere in sede di concessione del contributo.

3.3. I requisiti di cui al precedente punto 3.1. lettere a. b. e c. si intendono riferiti al soggetto richiedente oppure al soggetto economico preesistente, nel caso in cui dopo la data di presentazione della domanda siano intervenute le modificazioni soggettive relative al soggetto richiedente di cui al successivo punto 7.4..

4. MISURA CONTRIBUTIVA

4.1. La Provincia concorre all'abbattimento degli interessi riferiti al primo biennio su linee di finanziamento di durata pluriennale, contratte da operatori economici - aventi sede legale o operativa in Trentino alla data del 22 ottobre - con banche e altri intermediari finanziari aderenti al Protocollo Energia.

4.2. Di seguito si riportano le caratteristiche principali della Linea Energia:

- a. durata: massimo 8 anni, di cui 2 di preammortamento;
- b. tasso fisso annuo onnicomprensivo massimo per i primi due anni di preammortamento: 3%; interessi corrisposti, in via posticipata, entro il termine del 12° e del 24° mese dall'erogazione del finanziamento.

4.3. Il contributo provinciale, volto a concorrere all'abbattimento del costo del debito, viene determinato in misura forfettaria pari all'1,50% calcolato sul valore dell'importo mutuato e relativamente al periodo di preammortamento. Il contributo provinciale verrà determinato entro l'importo mutuato massimo di Euro 300.000,00 ferma restando la possibilità per gli Operatori Economici di richiedere e per le Banche di concedere linee di finanziamento di importi superiori. In ogni caso, il contributo sarà concesso nella minor misura disponibile in base alla capienza del plafond de minimis o del plafond del TCF del soggetto richiedente.

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1. Le domande potranno essere presentate previa adesione al Protocollo Energia da parte della Banca che si intende attivare, mediante piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dalla Provincia e raggiungibile dal sito della stessa. Le domande dovranno essere presentate nel rispetto della durata del Protocollo Energia, disciplinata al punto 12 del Protocollo Energia. La data di apertura delle domande sarà resa nota il giorno 18 novembre 2022 sul sito della Provincia.

5.2. Gli Operatori economici, o loro delegati, dovranno presentare la domanda di contributo attraverso SPID e contestualmente alla richiesta della concessione della linea di finanziamento

a valere sul Plafond Energia, secondo quanto previsto nello schema del Protocollo Energia.

5.3. La domanda di attivazione della linea di finanziamento a valere sul Plafond Energia - secondo i contenuti previsti dalla modulistica/fac simile la cui definizione è demandata a successiva determinazione del dirigente della struttura provinciale competente - è corredata da una dichiarazione dell'Operatore economico ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, il legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 3.1 lettere a., b. e c..

5.4. Ciascun Operatore economico può presentare una sola domanda a valere sul Protocollo Energia.

5.5. La Banca istruisce la pratica. Se l'esito è positivo ne dà comunicazione a Confidi che completa l'istruttoria per la parte di competenza e comunica l'esito alla Banca che procederà con l'erogazione della linea di finanziamento all'Operatore economico, dandone comunicazione a Confidi. Ad avvenuto pagamento, da parte dell'Operatore economico, della prima rata di interessi le Banche ne danno comunicazione alla struttura provinciale competente affinché la stessa possa avviare l'iter ai sensi del successivo paragrafo 6.

5.6. Tutti i dati necessari alle istruttorie di competenza dei soggetti che intervengono nella procedura potranno essere condivisi tra i soggetti aderenti al Protocollo Energia e la struttura provinciale competente avvalendosi della piattaforma informatica appositamente resa disponibile. Tale piattaforma non verrà utilizzata soltanto per la presentazione delle domande, ma anche per consentire la gestione in modo digitale dell'intero processo informativo, ivi comprese le comunicazioni e gli avvisi/notifiche tra i soggetti coinvolti anche relativamente alle tempistiche di pagamento delle rate interessi durante il periodo di preammortamento, oltre che di monitorare lo stato di attuazione della misura. In caso di problemi tecnico/amministrativi rilevati in piattaforma che non permettono il corretto invio della domanda completa, la corretta registrazione dell'avvenuta erogazione del finanziamento o la comunicazione di altre informazioni rilevanti (avvenuto pagamento della prima rata di interessi, modifiche soggettive del Beneficiario, etc.), gli stessi vanno comunicati tempestivamente alla struttura provinciale competente tramite pec (scrivendo a apiae@pec.provincia.tn.it / serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it). Valutata la situazione e le tempistiche di risoluzione, la struttura provinciale competente, al fine di permettere il pieno rispetto del termine di presentazione delle domande e degli impegni del Protocollo Energia, potrà autorizzare l'invio/integrazione/regolarizzazione della domanda tramite pec all'indirizzo apiae@pec.provincia.tn.it / serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it.

6. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

6.1. L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti criteri, ad esclusione dei contributi relativi agli Operatori economici del settore agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, la cui competenza rimane in capo al Servizio Agricoltura.

6.2. Una volta ricevuta la domanda trasmessa dalla Banca tramite Piattaforma contestualmente

alla comunicazione di avvenuto pagamento della prima rata di interessi di cui al precedente punto 5.5, la struttura provinciale competente procederà all'avvio del procedimento finalizzato alla concessione del contributo, da erogarsi in unica soluzione.

6.3. I contributi sono concessi da parte della struttura provinciale competente in ordine cronologico entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al precedente punto 6.2.. Rimangono salve eventuali sospensioni necessarie per la regolarizzazione o integrazione della documentazione. In questi casi la struttura provinciale competente procederà ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa).

6.4. I contributi sono liquidati da parte della struttura provinciale competente subordinatamente all'esecutività del provvedimento di concessione, nonché allo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari di relativa competenza.

6.5. Il contributo sarà versato in un'unica soluzione sul conto corrente intrattenuto dall'Operatore economico presso la Banca presso la quale è stato attivato il finanziamento.

6.6. Le domande sono ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

6.7. Le comunicazioni relative al procedimento amministrativo per la concessione e l'erogazione del contributo potranno essere effettuate in via telematica, anche in modalità informatica attraverso la piattaforma, ovvero tramite altre modalità di comunicazione previste dalla normativa in presenza di rilevante numero di destinatari.

7. MODIFICHE SOGGETTIVE DELL'OPERATORE ECONOMICO

7.1. Qualora si verificano le modificazioni soggettive relative all'Operatore economico di cui al successivo punto 7.4., è necessario che lo stesso segnali alla Banca tale modifica tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall'evento e presenti entro tale termine la documentazione necessaria al subentro. In caso di mancata segnalazione delle modifiche soggettive, nei termini fissati, è disposta l'inammissibilità della domanda presentata per l'ottenimento del contributo già pervenuta alla struttura provinciale competente in virtù del pagamento della prima rata di interessi, oppure, in caso di contributo già concesso, è disposta la revoca dei contributi concessi e/o liquidati. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione necessaria al subentro, la struttura provinciale competente - tramite la Banca - ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale è disposta l'inammissibilità della domanda presentata per l'ottenimento del contributo o la revoca dei contributi concessi e/o liquidati.

7.2. La documentazione di cui al precedente punto 7.1, dovrà essere trasmessa alla struttura provinciale competente attraverso la piattaforma informatica a cura delle Banche.

7.3 Fatto salvo quanto stabilito al punto 3.3, il soggetto subentrante deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti al punto 3.1 qualora gli stessi non siano già soddisfatti dal soggetto preesistente, nonché assumersi gli obblighi relativi.

7.4. Rientrano tra le modifiche soggettive dell'operatore economico il trasferimento totale o

parziale d'azienda ad impresa avente sede legale o unità operativa nel territorio provinciale trentino, nonché i casi di trasformazione, fusione e scissione societaria.

8. OBBLIGHI

8.1. In sede di domanda il soggetto richiedente si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

- a. non estinguere o decurtare il finanziamento durante il periodo di preammortamento;
- b. conservare e mettere a disposizione, su richiesta dell'amministrazione provinciale competente e per un periodo di due anni successivi alla data di erogazione del finanziamento, la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo;
- c. comunicare tempestivamente alla Banca, e comunque entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi modifica rilevante ai fini della concessione del finanziamento e del relativo contributo o ai fini del mantenimento degli stessi.

8.2. In presenza della violazione di un obbligo di cui al punto 8.1., si procede secondo quanto previsto al punto 10.1..

9. ATTIVITÀ DI CONTROLLO EX POST

9.1. La struttura provinciale competente, successivamente all'erogazione del contributo, procederà, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti al punto 3.1..

10. REVOCHE

10.1. La struttura provinciale competente procederà con la revoca totale del contributo:

- a. qualora l'Operatore economico non provveda al pagamento della seconda rata di interessi all'istituto Bancario di riferimento;
- b. in caso di violazione di un obbligo di cui al punto 8.1.;
- c. a seguito di mancata accettazione dei controlli di cui al punto 9.1.;
- d. in caso di mancato ricevimento della documentazione di cui al punto 7.1. entro i termini ivi previsti.

10.2. La revoca, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

11. DISCIPLINA DEL CUMULO

11.1. I contributi di cui ai presenti criteri sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello comunitario, nazionale e provinciale, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione Europea e nel rispetto delle soglie massime previste per ciascuna tipologia di beneficiario, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi dalla Provincia.

Con riferimento agli Operatori economici attivi nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, rimangono altresì fermi, ove applicabili, tutti i termini e le condizioni previste dal regime quadro nazionale di cui al D.M. del Mipaaf n. 370386 del 26 agosto 2022, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131/01 (pubblicata in GUUE il 24 marzo 2022) e s.m.i. che ha approvato il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina".

12. RINVIO

12.1 Per tutto quanto altro non previsto nei presenti criteri si rinvia a quanto previsto nel Protocollo Energia.